



ORDINANZA N. /2013
DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLE
STRADE REGIONALI DEL LAZIO

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL
PERIODO INVERNALE
SU TUTTE LE STRADE REGIONALI DEL LAZIO

Premesso che la Regione Lazio, con legge regionale del 20.5.2002, n. 12 ha costituito l'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. - (Astral) e che, in ragione del contratto di servizio stipulato con la Regione Lazio, reg. cron. 16712 del 23.10.2013, Astral è subentrata alla stessa nelle funzioni di Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere afferenti la viabilità regionale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visti gli artt. 5 - 6 commi 4° e 5°; 21 - 26 - 39 - 40 e 41 commi 1°; 2°; e 8° del vigente nuovo Codice della strada approvato con D.L. del 30 aprile 1992 n.° 285 e s.m.;

Visti gli artt. 30 - 31 - 32 - 33 - 34 comma 2°, 40 - 41 - 42 - 43 - 77 - 78 - 79 - 116 comma 1°, punti c) ed e) - 117 comma 1°, punto c) - 119 comma 1°, punto a) - 122 e 126 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente nuovo Codice della Strada D.P.R. n.° 495 del 16.12.1992 e s.m.;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot.RU/1580 del 16/01/2013;

ORDINA

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014 transitano sulla rete viaria di competenza della Regione Lazio, di cui all'allegato elenco, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.



2. L'obbligo di cui al precedente punto 1) deve intendersi esteso anche a tutte le strade non comprese nell'elenco allegato in caso di presenza di neve e ghiaccio e secondo l'ordinaria diligenza.
3. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
4. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
5. I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
6. I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
7. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
8. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
9. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
10. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'art.122, fig.87, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
11. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
12. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
13. Le province a provvedere, ai sensi dell'art 3 punto VII del contratto di Servizio Regione Lazio - Astral Spa reg cron. N 16712 del 23.10.2013, all'apposizione dell'idonea segnaletica indicante l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo come da allegato B.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo



ALLEGATO A


ELENCO STRADE REGIONALI

- SR 2 - VIA CASSIA: dal km 19+000 al km 61+900, dal km 68+600 al km 79+750, dal km 86+900 al km 97+600 e dal km 100+360 al km 141+612;
- SR 2 BIS - CASSIA VEIENTANA dal km 1+000 al km 13+400;
- SR 3 - VIA FLAMINIA dal km 7+000 al km 67+340;
- SR 4 - DEL TERMINILLO 5+000 al km 22+000;
- SR 5 - TIBURTINA VALERIA dal km 15+800 al km 21+600, dal km 23+100 al km 26+300, dal km 27+900 al km 30+000, dal km 34+700 al km 65+000;
- SR 6 - CASILINA dal km 19+920 al km 40+880, dal km 42+320 al km 48+800, dal km 51+000 al km 82+020, dal km 88+800 al km 136+675, dal km 140+225 al km 151+418;
- SR 7 DIR - APPIA DIR dal km 0+000 al km 2+000;
- SR 79 - TERNANA dal km 28+015 al km 45+500;
- SR 82 - DELLA VALLE LIRI dal km 47+777 al km 53+280, dal km 64+350 al km 85+505, dal km 86+800 al km 126+836;
- SR 82 VAR - DELLA VALLE DEL LIRI VAR dal km 85+450 al km 86+800;
- SR 149 - DI MONTECASSINO dal km 0+000 al km 8+738;
- SR 155 - DI FIUGGI dal km 2+100 al km 74+600;
- SR 155 RAC - DI FIUGGI dal km 0+000 al km 18+700;
- SR 156 DIR - DEI MONTI LEPINI DIR dal km 0+000 al km 5+320;
- SR 156 - DEI MONTI LEPINI dal km 5+100 al km 51+500;
- SR 156 VAR - DEI MONTI LEPINI VAR intera tratta;
- SR 207 - NETTUNENSE dal km 0+000 al km 13+240;
- SR 214 - MARIA E ISOLA CASAMARI dal km 0+000 al km 29+600;
- EX SR 214 - MARIA E ISOLA CASAMARI dal km 1+650 al km 2+490;
- SR 218 - DI ROCCA DI PAPA dal km 5+000 al km 13+750;
- SR 260 - PICENTE dal km 29+462 al km 48+330;
- SR 312 - CASTRENSE dal km 24+000 al km 40+568;
- SR 313 - DI PASSO CORESE dal km 0+000 al km 45+500;
- SR 314 - LICINESE dal km 0+000 al km 40+900;
- SR 411 - SUBLACENSE dal km 0+000 al km 50+560;
- SR 411 DIR - DI CAMPOCATINO dal km 0+000 al km 18+400;
- SR 430 - VALLE DEL GARIGLIANO dal km 0+000 al km 3+660;
- SR 471 - DI LEONESSA 15+785 al 50+400;
- SR 509 - DI FORCA D'ACERO dal km 9+680 al km 39+500;
- SR 521 - DI MORRO dal km 0+000 al km 25+350;
- SR 577 - LAGO DI CAMPOTOSTO dal km 26+400 al km 40+800;
- SR 578 - SALTO CICOLANA dal km 0+000 al km 49+571;
- SR 609 - CARPINETANA dal km 0+090 al km 42+480;
- SR 627 - DELLA VANDRA dal km 2+000 al km 46+662;
- SR 630 - AUSONIA dal km 0+000 al km 28+000;;
- SR 637 - DI FROSINONE E GAETA dal km 4+050 al km 52+045;
- SR 637 DIR - DI FROSINONE E GAETA DIR dal km 0+000 al km 8+200;
- SR 657 - SABINA dal km 0+000 al km 23+200;
- SR 666 - DI SORA dal 0+000 al km 17+000;
- SR S.S.V. SORA - CASSINO dal km 21+400 al km 34+800;
- S.S. 690 dal km 39+350 al km 41+700.

ALLEGATO B

OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O CATENE A BORDO

**Esempio di segnale stradale in avvicinamento
ai tratti stradali in cui vige l'obbligo**



colore di fondo proprio
del tipo di strada su cui
è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano

nel pannello integrativo
possono essere
esplicitate ulteriori
informazioni, quali:

- tratto/i stradale/i
(da...a...); (dal Km...al Km...)

-punto o località di inizio
(da...);(dal Km...)

-denominazione della
strada interessata

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

**Esempio di segnale stradale in corrispondenza
dei tratti stradali in cui vige l'obbligo**



colore di fondo proprio
del tipo di strada su cui
è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni devono essere bilingue.